

## **REGOLAMENTO LIMITE DI ASSENZE E DEROGHE**

**(approvato dal C. d. D. del 21 Ottobre 2019)**

Come richiesto dalla circolare ministeriale n 20 del 04/03/2011, che fornisce chiarimenti in base a quanto disposto dal D. Lgs. 59/2004 (art. 11, comma 1) e dal D.P.R. 122/2009 (art., 14 comma 7) l'anno scolastico sarà considerato valido a condizione che gli alunni abbiano assicurato almeno le seguenti ore di presenza:

<b>Classe</b>	<b>Monte ore complessivo</b>	<b>Presenza minima da assicurare (pari ai <math>\frac{3}{4}</math> del monte ore)</b>
<b>1 Liceo</b>	891	668
<b>2 Liceo</b>	891	668
<b>3 Liceo</b>	990	743
<b>4 Liceo</b>	990	743
<b>5 Liceo</b>	990	743

Si sottolinea che il computo va riferito alle ore di assenza in riferimento al monte ore complessivo; pertanto, saranno calcolate anche le ore di lezione persa per uscite anticipate e ingressi posticipati (nel cui computo saranno considerati anche i minuti per uscite o ritardi inferiori a un'ora).

**In caso di mancato raggiungimento del monte ore di presenza minima, l'anno scolastico non sarà ritenuto valido e non si procederà allo scrutinio salvo concessione di deroga.**

### **CRITERI DI DEROGA AL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI ASSENZE**

Il superamento del limite di assenza si rileva dal conteggio delle ore di presenza che deve essere il 75 % del monte ore complessivo personalizzato.

Sono calcolati come **presenza**:

1. i periodi trascorsi in stato estero per adesione a programmi di intercultura o ad altri programmi internazionali;
2. i giorni di chiusura della scuola per motivi di forza maggiore (chiusura della scuola per elezioni, per calamità naturali, sciopero degli insegnanti o per altri eventi eccezionali);
3. i giorni o le ore dedicati alle assemblee di istituto accertato ovviamente l'ingresso in istituto per la prima ora.

Sono calcolate come **assenza**:

1. le uscite anticipate e gli ingressi posticipati fatta eccezione per le uscite e gli ingressi disposti dalla scuola in occasione di assenza di professori;
2. la non presenza in istituto degli alunni non partecipanti ai viaggi di istruzione, agli stage, alle visite guidate o ad altre attività esterne organizzate in orario curricolare.

**Accertata la possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline, i consigli di classe potranno concedere deroga in riferimento alle seguenti tipologie di assenze:**

1. assenze per degenza in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero a casa in caso di malattia (cfr. nota min. 7736 del 27 ottobre 2010);

2. assenze continuative di 5 o più giorni per motivi di salute certificati con documentazione medica (che dovrà indicare solo la prognosi e dovrà essere prodotta al rientro al massimo entro i due giorni successivi);
3. assenze, uscite anticipate/ingressi in ritardo per visite specialistiche ospedaliere o day hospital;
4. assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria; attivazione separazione genitori in coincidenza con le assenze; gravi e documentate patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; trasferimento della famiglia o altri casi simili);
5. assenze, uscite anticipate/ingressi in ritardo per attività culturali di tipo istituzionale (ad es. frequenza del conservatorio musicale);
6. uscite anticipate/ingressi in ritardo per terapie continuative per gravi patologie;
7. assenze per concorsi pubblici (ad es. accademie militari);
8. assenze per donazioni di sangue (occorre certificazione);
9. assenze per attività di orientamento certificata e non organizzata dalla scuola;
10. assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; tali assenze devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico, sentito il parere dei docenti dei consigli di classe (cfr. nota min. 2065 del 02/03/2011);
11. i casi eccezionali non previsti dalla presente delibera saranno oggetto di valutazione dei singoli consigli di classe.

Dette deroghe sono previste per assenze debitamente documentate anche attraverso autocertificazioni dei genitori o degli esercenti la patria potestà (eccezion fatta per le assenze dovute a motivi di salute).